

# Documentazione fornita dal Presidente Roni (Regione Toscana)

PRIMI RILIEVI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N.177 "DIPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE" ai sensi dell'art 1 comma 3 della Legge 183/2014

Le Regioni faranno pervenire un documento in sede di Conferenza Stato-Regioni che verrà definito Giovedì 9 luglio alle ore 18,00 in occasione della riunione della IX Commissione.

Le Regioni, da tempo hanno delineato una loro proposta di Riorganizzazione dei servizi per il lavoro con l'ipotesi di un Servizio Nazionale per il Lavoro, che superi la frammentazione oggi esistente valorizzando nel pieno rispetto della Costituzione vigente, il ruolo delle Regioni nella erogazione del servizio.

Di tale impostazione è stato dato conto anche in varie audizioni alle Commissioni parlamentari.

Va evidenziato che il Decreto Legislativo con la previsione di una rete nazionale dei servizi per il lavoro, articolata su un'Agenzia nazionale e su strutture regionali, sembra recepire, **in linea generale, l'organizzazione espressa dalla Conferenza delle Regioni**, poiché può essere preservata in capo alle stesse la programmazione e la gestione dei servizi e delle politiche attive.

Appaiono evidenti alcuni problemi molto rilevanti che rischiano di allontanare la attivazione della Rete Nazionale ed il proficuo funzionamento dei servizi per il lavoro:

- in primo luogo, **l'indeterminatezza del percorso** che sembra essere transitorio e non a regime;
- in secondo luogo, la pesante **inadeguatezza delle risorse** che vengono messe a disposizione del riordino dei servizi. Sostanzialmente viene scaricato sulle Regioni l'onere del finanziamento dei servizi, onere che fino ad oggi era nella disponibilità dei bilanci delle Province, senza alcun trasferimento di tali risorse alle Regioni.

Peraltro, i nuovi oneri per le Regioni si assommerebbero a quanto già oggi esse garantiscono per il funzionamento dei servizi per il personale non a tempo indeterminato.

Si ricorda che il personale dei Servizi per il Lavoro a differenza di quanto è avvenuto per le altre funzioni oggetto del riordino delle Province non è mai passato dai Bilanci né dai Ruoli Regionali;

- in terzo luogo il decreto, pur sottolineando che le Regioni "costituiscono" i nuovi Centri per l'Impiego, e caricando su di loro i principali oneri finanziari, **non trasferisce il personale** dalle Province alle Regioni, determinando tra l'altro anche un problema di incertezza nella stessa gestione del personale, oltre che di illogicità del progetto legislativo.

Vi sono quindi chiare esigenze di modifica del testo del Decreto Legislativo garantendo adeguate risorse ed il trasferimento del personale.

Le bozze di decreto, infatti, non chiariscono né la consistenza né la destinazione delle risorse disponibili per finanziare il sistema.

Su tale aspetto, non appare certamente risolutiva la disposizione contenuta nell'art. 15 del DL 78/2015 in materia di enti locali, che prevede una soluzione transitoria per il 2015 e il 2016, attraverso la stipula di un Accordo in Conferenza Unificata e, a cascata, di convenzioni bilaterali tra il Ministero del Lavoro e le Regioni, per il rafforzamento dei servizi per il lavoro. Tale articolo prevede l'utilizzo coordinato di risorse nazionali (70 milioni di euro annui provenienti dal Fondo di Rotazione, assegnati in misura proporzionale al numero dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei servizi per il lavoro), regionali e di risorse dei programmi operativi FSE regionali e nazionali.

Le Regioni hanno già espresso forti riserve sulla manovra, legate in primo luogo all'insufficienza delle risorse disponibili dal livello nazionale, che basterebbero a coprire solo un terzo dell'effettivo fabbisogno finanziario. D'altro canto, non risultano disponibili fondi di bilancio regionale, alla luce dei cospicui tagli effettuati dalla legge di stabilità, né, per contro, la limitata disponibilità di risorse dei POR FSE (che da tempo concorrono al rafforzamento dei servizi per il lavoro) può essere considerata risolutiva.

Ad ogni modo, resta ferma la necessità che l'eventuale ricorso a fondi comunitari sia definito e esplicitato in modo da assicurare la coerenza e il rispetto delle regole di utilizzo dei fondi medesimi.

D'altro canto va definito il destino dei servizi nel sistema a regime, soprattutto dal punto di vista finanziario. Infine va rilevato che la costituenda Agenzia Nazionale per l'Occupazione dovrebbe essere finanziata da stanziamenti previsti dalla normativa previgente, tra cui alcuni destinati al finanziamento di azioni per la formazione professionale di competenza delle Regioni (IeFP, Apprendistato, formazione continua) ma non si prevede alcun canale di finanziamento ordinario attraverso la fiscalità generale dei LEP in materia di lavoro.

Parallelamente, non appare possibile radicare un sistema di erogazione dei LEP al cittadino senza garantire, da un lato, il mantenimento delle necessarie risorse professionali e delle specifiche competenze maturate (a partire dal personale a tempo indeterminato, di provenienza provinciale, preposto ai servizi per l'impiego e coinvolto nel processo di riordino delle Province indotto dalla legge Delrio) e, dall'altro lato, il potenziamento di tali professionalità, in linea con gli altri Paesi europei, tanto più alla luce dell'esigibilità dei LEP stessi come diritti da garantire ai cittadini.

Vi sono poi anche problemi dal punto di legittimità costituzionale delle norme.

Va sottolineata, infatti, la mancanza di conformità tra alcune disposizioni e il quadro vigente delle competenze costituzionali, nonché con il perimetro delineato dai criteri direttivi della stessa legge delega. Profili di incostituzionalità sono infatti presenti in alcuni articoli del decreto, tra cui la definizione di un sistema nazionale di accreditamento sia sul versante dei servizi per il lavoro (all'art. 12) che, ancor di più, sul versante della formazione professionale (all'art.15), essendo tali ambiti (a Costituzione vigente) rientranti nell'ambito della potestà legislativa concorrente o addirittura di competenza esclusiva delle Regioni. Rispetto alle finalità contenute nella legge delega, il testo proposto introduce una serie di disposizioni di dettaglio che vanno ad impattare sulle funzioni regolatorie, organizzative e gestionali del mercato del lavoro svolte dalle Regioni nel quadro costituzionale vigente, per ricondurle in modo palese al livello centrale. Ciò peraltro è confermato dalla stessa Relazione tecnico-normativa che accompagna lo schema di decreto, che riconosce aspetti di interferenza con le competenze e funzioni delle regioni

in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro. Si palesa, così un'azione di riaccostamento prima di aver modificato il titolo V della Costituzione che ha costretto il governo ad adottare delle formulazioni di salvaguardia.

A tal proposito, si ritiene che **la condivisione degli interventi e le modalità per il conseguimento di obiettivi comuni** possa essere realizzata tramite l'espressione di un'intesa forte, ai sensi della legge 131/2003, articolo 8, comma 6, in Conferenza Stato - Regioni.

In conclusione, pur muovendosi in una linea condivisibile, il Decreto legislativo abbisogna di significative modifiche affinché possa essere davvero efficace e possa rappresentare un passo in avanti nelle risposte ai problemi del lavoro nel nostro Paese.

## Scheda 2 – Sintesi ~~per~~ Presidente Rossi

PRIMI RILIEVI SULLO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO N. 179 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183

Le Regioni esprimeranno le proprie osservazioni formali in relazione alle materie di propria competenza.

Non possiamo però non segnalare come in questi anni le Regioni siano state in prima fila nel garantire la tenuta sociale del Paese, impegnandosi a fondo, anche con risorse proprie, per garantire le risposte ai bisogni dei lavoratori sottoposti ad ammortizzatori sociali.

Preme a questo proposito ricordare che è tuttora aperta la questione relativa alla copertura del fabbisogno di ammortizzatori in deroga, poiché il D.L. 65/2015 ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015 per un importo pari a 1.020 milioni di euro e si è in attesa del decreto interministeriale di riparto tra le Regioni e P.A.

Lo schema di decreto, attuativo dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 183 del 2014, appare finalizzato al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, nell'ottica di un'estensione in chiave universalistica del sistema delle tutele, richiesta questa più volte espressa dalle Regioni nelle sedi istituzionali di confronto sugli ammortizzatori sociali in deroga.

In via preliminare, si evidenzia che sul testo è previsto il coinvolgimento delle Regioni tramite l'espressione dell'intesa (di cui all'art. 3 del D. Lgs. 281/1997, cd. "intesa debole") in sede di Conferenza Stato-Regioni, essendo stato accolto l'emendamento all'art. 1 della Legge delega 183/2014 formulato dalla Conferenza delle Regioni.

Per quanto attiene lo schema di decreto in materia di ammortizzatori sociali, va evidenziato il notevole impatto che le disposizioni sulla condizionalità dei beneficiari avranno sui centri per l'impiego, i quali dovranno intercettare entro 60 giorni i lavoratori per offrire loro servizi di politica attiva, attività socialmente utili o una proposta di lavoro congrua, senza la previsione di risorse aggiuntive. A questo si affianca il ruolo dell'INPS e le prevedibili difficoltà di trasmissione ai centri per l'impiego delle informazioni riguardanti i lavoratori interessati dalle sospensioni.

Si riportano di seguito alcune osservazioni e proposte di emendamento al testo del decreto legislativo, in ordine agli aspetti più rilevanti che attengono ai profili di interesse regionale:

- All'art. 8 è previsto il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità relativi ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro che saranno convocati dai centri per l'impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato, in coerenza con quanto disciplinato all'art. 22 dello schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive.

Si rappresenta, in tal senso, il notevole impatto che tali disposizioni avranno in termini di flusso di utenza sui centri per l'impiego, che dovranno intercettare entro 60 giorni tali lavoratori per offrirgli servizi di politica attiva, attività socialmente utili o una proposta di lavoro congrua, senza la previsione di risorse aggiuntive. Ciò desta particolare preoccupazione anche alla luce delle problematiche connesse alla finanziabilità del sistema dei servizi per il lavoro, secondo quanto disciplinato all'art. 33 del D.L. 78/2015 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".

- Agli art. 15 comma 1, e art. 25 comma 1, art. 31, comma 5 si prevede che l'INPS (destinataria delle richieste di concessione delle domande di trattamento CIGO, CIGS, assegno di solidarietà) trametta ai centri per l'impiego le informazioni riguardanti i lavoratori interessati dalle sospensioni (es. elenco dei nominativi, ore ecc.) per le attività e gli obblighi connessi al meccanismo della condizionalità di cui al richiamato art. 8. **Si evidenziano, a tal proposito, le difficoltà connesse al trasferimento di tali dati ai centri per l'impiego, legate al mancato utilizzo da parte dell'INPS del sistema della cooperazione applicativa.**
- All'art. 42, comma 5 si prevede la prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI (disciplinata all'art. 16 del D. Lgs. 22/2015) oltre il 2015 volta a tutelare i lavoratori che hanno beneficiato della NASPI e che si trovino in una situazione di bisogno. Inoltre, si disciplina che il Ministero con decreto definisca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, le modalità per la prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI.

**Si rileva la necessità di garantire un maggior raccordo con l'attività programmatica delle Regioni, soprattutto al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni degli strumenti poiché diverse amministrazioni hanno previsto l'istituzione del reddito di ultima istanza.**

Pertanto, al comma 5, art. 42 con riferimento all'emanando decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze laddove si richiama il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si propone di sostituire la parola "*sentita*" con la locuzione "*d'intesa con*".

PRIMI RILIEVI SULLO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO n. 176 RECANTE "DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITA", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183

Con riferimento allo schema di decreto legislativo riguardante la semplificazione e le disposizioni in materia di rapporti di lavoro e pari opportunità, si segnala che il **Fondo nazionale per i disabili** non verrà più ripartito tra le Regioni, ma verrà gestito unicamente tra Ministero del lavoro e INPS. Inoltre, i Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, con i quali le Regioni realizzano interventi di inserimento lavorativo di tali soggetti, subiranno una notevole decurtazione, in quanto all'art. 11 si prevede che i datori di lavoro che accedono alla procedura semplificata di esonero alla assunzione di disabili, verseranno il contributo al Fondo nazionale per il diritto al lavoro anziché alle Regioni.

Sul **Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità** si sottolinea che da quest'anno servirà a finanziare unicamente le spese della Consigliera nazionale, mentre le eventuali indennità per le Consigliere regionali e di area vasta saranno a carico dell'ente territoriale che ha proceduto alla designazione.